

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
REGOLAMENTO
CENTRO per la RICERCA TOSSICOLOGICA (CERT)

Art. 1 – Costituzione

Presso l'Università degli Studi di Parma è costituito ai sensi del Capo II "Centri" dello Statuto di Ateneo e ai sensi dell'art. 2.1. del "Regolamento di Ateneo per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri universitari", il CENTRO INTERDIPARTIMENTALE per la RICERCA TOSSICOLOGICA (di seguito denominato CERT). La denominazione in lingua inglese del CERT sarà "Centre for Research in Toxicology", con acronimo CERT.

Il CERT, acquisito il parere positivo dei Consigli dei dipartimenti aderenti, è istituito con decreto rettorale, previa deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 – Finalità e modalità operative

Le finalità del CERT sono:

1) sviluppo di metodi innovativi per il monitoraggio biologico e la sorveglianza sanitaria di soggetti esposti ad agenti chimici, con particolare attenzione a:

- (a) associazione tra l'esposizione a cancerogeni ambientali ed effetti in soggetti esposti;
- (b) nuove tipologie di esposizione legate allo sviluppo industriale (es. nanomateriali, miscele di sostanze tossiche);

2) sviluppo di modelli in vitro, ex vivo o in vivo per lo studio dei meccanismi di tossicità di nuovi inquinanti ambientali emergenti;

3) realizzazione di programmi di ricerca di particolare interesse e rilevanza per l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (E.F.S.A.) o altri enti nazionali o internazionali;

4) attivazione di corsi di formazione e di addestramento del personale, nonché la realizzazione di corsi avanzati a livello nazionale ed internazionale;

5) erogazione, gestione e progettazione di servizi ad alta specializzazione e qualificazione su tematiche tossicologiche.

Il CERT eroga i propri servizi ed uniforma la propria attività, se applicabili, ai principi di gestione ed agli standard ISO, in particolare per gli aspetti relativi alla formazione:

- a. rilevazione e soddisfazione dei bisogni dell'utenza (Studenti, Docenti e Corsi di Studio);
- b. la partecipazione dell'utenza alle scelte strategiche del CERT;
- c. decisioni basate sull'analisi di dati ed informazioni oggettive;
- d. approccio sistemico alla gestione (visione per processi, definizione di obiettivi, valutazione e riesame dei risultati);
- e. miglioramento continuo.

Il responsabile/coordinatore Amministrativo riferisce sotto il profilo gerarchico-funzionale, per le attività svolte a favore del Centro, al Direttore del CERT, fatte salve le funzioni e gli obblighi derivanti dall'afferenza al Dipartimento di assegnazione.

Art. 7 – Organi

Sono Organi del CERT: il Consiglio ed il Direttore. La durata degli organi decorre dalla data di attivazione del CERT e dalla nomina da parte del Rettore. La scadenza degli organi coincide con la scadenza del CERT medesimo.

Art. 8 – Il Consiglio

Il Consiglio del CERT è costituito da:

- il Direttore;
- i Docenti aderenti;
- il Responsabile/Coordinatore amministrativo;
- almeno un rappresentante del personale tecnico;
- almeno un rappresentante dei dottorandi/assegnisti/borsisti che svolgano attività di ricerca presso il CERT.

Il diritto di voto può essere esercitato in via esclusiva dai Docenti aderenti.

Il Consiglio del CERT è convocato, in prima battuta, dal Decano dei Professori aderenti al CERT, che lo presiede, per l'elezione del Direttore del CERT medesimo. Il Consiglio ha le seguenti funzioni (art. 11 del Regolamento di Ateneo per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri universitari):

1. elegge il Direttore del CERT;
2. approva le modifiche al Regolamento;
3. approva le proposte di rinnovo o di scioglimento del CERT;
4. esamina ed approva la relazione annuale sull'attività svolta dal CERT e il rendiconto economico annuale predisposto dal Direttore del CERT;
5. approva le richieste di nuove adesioni al CERT;
6. approva il programma annuale delle attività e la proposta di budget, predisposta dal Direttore;
7. approva le forme di collaborazione con altri enti e organismi pubblici e privati che intendono partecipare alle attività del CERT;
8. approva le richieste di finanziamento, gli accordi di collaborazione, i contratti e le convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati.

Il Consiglio del CERT viene convocato dal Direttore in via ordinaria almeno 3 volte l'anno e in via straordinaria quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso o dalla maggioranza degli stessi.

Per la validità delle riunioni ordinarie o straordinarie del Consiglio del CERT è richiesta la partecipazione della maggioranza assoluta dei suoi membri. Gli assenti, anche se giustificati, non concorrono ai fini del raggiungimento del quorum strutturale. Le deliberazioni del Consiglio del CERT sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Responsabile/Coordinatore amministrativo redige i verbali delle sedute e svolge le normali funzioni di segreteria.

Art. 9 – Il Direttore

Il Direttore è eletto dal Consiglio del CERT.

Il Direttore dura in carica per la durata del CERT e può essere rieletto non più di due volte consecutivamente. La rielezione dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo almeno pari alla durata di un intero mandato.

Il Direttore:

- a) rappresenta il CERT nei limiti delle norme vigenti;
- b) convoca e presiede il Consiglio del CERT;
- c) presenta al Consiglio per l'esame e l'approvazione il programma annuale dell'attività del CERT e la proposta di budget;
- d) presenta al Consiglio per l'esame e l'approvazione la relazione annuale sull'attività svolta dal CERT e l'associato rendiconto economico annuale;
- e) sovrintende al funzionamento generale del CERT ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il CERT;

Per ogni altro compito e attribuzione non esplicitamente previsti da questo articolo si applicano al Direttore, in quanto pertinenti e compatibili con il Regolamento, le disposizioni relative ai compiti ed alle attribuzioni dei Direttori di Dipartimento. Il Direttore del CERT nomina un Vice Direttore tra i professori e ricercatori che aderiscono al CERT stesso. Il Vice Direttore scade dall'ufficio assieme al Direttore che l'ha nominato. Il direttore è inoltre affiancato dal responsabile dell'ente collaborante, con le funzioni riportate nel precedente articolo.

Art. 10 – Elezioni del Direttore

Il Direttore è eletto dal Consiglio del CERT, convocato dal Decano dei Professori facenti parte del Consiglio del CERT, dai quali riceve altresì le dichiarazioni di disponibilità.

Il Direttore è eletto con votazione a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo.

Successivamente, le elezioni vengono indette dal Direttore in carica almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato o, in caso di impedimento prolungato del Direttore, oltre i quattro mesi, dal Vice Direttore entro 30 gg. dalla dichiarazione di vacanza del posto di Direttore da parte del Consiglio del CERT.

Le dichiarazioni di disponibilità vanno presentate al Direttore in carica o al Vice Direttore facente funzioni.

Risulta eletto il candidato che riceve il maggior numero di voti. Per determinare l'eletto, in caso di parità di voti ottenuti, si farà riferimento al ruolo e, a parità di ruolo, all'anzianità nel ruolo di appartenenza. A parità di anzianità nel ruolo di appartenenza si farà riferimento all'anzianità anagrafica.

Il Decano o il Direttore in carica comunicano i risultati delle elezioni al Rettore, che provvede a nominare il nuovo eletto con proprio Decreto. Il Decano o il Direttore in carica comunicano i risultati delle elezioni, altresì, ai Direttori dei Dipartimenti aderenti.

Il nuovo eletto assume il proprio ufficio dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina e fino alla durata del CERT.

Il Direttore designa fra i professori aderenti al Centro un Vice Direttore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza, nonché, ai soli fini amministrativo-contabili, in caso di cessazione anticipata dall'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. Il Vice Direttore è nominato con decreto del Rettore e rimane in carica per la durata del mandato del Direttore.

In caso di cessazione anticipata o di dimissioni del Direttore del CERT, il Vice Direttore deve indire nuove elezioni entro 30 gg. dalla cessazione o dalle dimissioni. In questo caso il Vice Direttore cessa dal proprio ufficio al momento della nomina del nuovo Direttore che rimane in carica fino alla durata del CERT. In caso di impedimento temporaneo del Direttore, per un periodo non superiore a quattro mesi, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Direttore. Oltre tale termine, il Consiglio, convocato dal Vice Direttore entro 15 gg., dichiara la vacanza del posto di Direttore e si provvede quindi alla elezione di un nuovo Direttore nei termini e con le modalità di cui al punto precedente.

In questo caso il Vice Direttore cessa dal proprio ufficio al momento della nomina del nuovo Direttore che rimane in carica fino alla durata del CERT.

Art. 11 – Nuove Adesioni

Successivamente alla costituzione possono aderire al CERT altri Docenti e Ricercatori dell'Università degli Studi di Parma interessati alle finalità ed alle attività di ricerca proprie del CERT medesimo.

La richiesta di adesione, corredata di curriculum vitae, dovrà essere inviata al Direttore affinché la sottoponga all'esame del Consiglio del CERT, che si pronuncerà in merito.

La delibera adottata sarà comunicata al Rettore a cura del Direttore del CERT. La nuova adesione sarà efficace una volta deliberata dagli organi competenti dell'Università degli Studi di Parma.

Art. 12 – Recesso e Scioglimento

Per il recesso e scioglimento, vale l'art. 16 del Regolamento di Ateneo per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri universitari.

Ciascun Dipartimento, con delibera motivata del rispettivo organo collegiale, qualora non avesse più interesse a far parte del Centro, invia al Direttore del Centro e, per conoscenza al Rettore, comunicazione scritta di recesso. Dopo il recesso di un Dipartimento, i Dipartimenti rimanenti dovranno dimostrare di essere in grado di portare avanti i progetti che hanno portato alla costituzione del Centro interdipartimentale. Qualora il Consiglio del Centro rilevasse l'impossibilità o l'inopportunità del funzionamento del Centro, esso verrà disattivato con Decreto Rettorale, su deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Modifiche del Regolamento del CERT

Le proposte di modifica del Regolamento del CERT sono presentate dal Direttore del CERT al Consiglio o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio del CERT. Le proposte di modifica del Regolamento devono essere approvate dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dello stesso.

Le proposte di modifica del Regolamento, una volta approvate dal Consiglio entrano in vigore solo dopo essere state deliberate dagli organi competenti dell'Università degli Studi di Parma con le stesse procedure previste per l'istituzione dei Centri.

Art. 14 – Risorse finanziarie

Il CERT può disporre delle seguenti risorse finanziarie:

- fondi di ricerca dei docenti aderenti;
- fondi provenienti da soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'attività del CERT;
- quote di corrispettivi di prestazioni a pagamento derivanti da contratti e convenzioni stipulati con Enti pubblici e privati per attività di ricerca, consulenza e formazione;
- ogni altro fondo destinato direttamente all'attività del CERT dai competenti organi di governo dell'Ateneo.

Art. 15 – Destinazione delle risorse

In caso di scioglimento la collocazione dei beni e delle risorse finanziarie assegnate o acquisite dal CERT durante la propria attività è disposta dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, sentiti i pareri del Consiglio del CERT e del Consiglio dei dipartimenti coinvolti.

Art. 16 – Personale, strutture, attrezzature

Il Centro potrà avvalersi di personale, strutture ed attrezzature messi a disposizione dai Dipartimenti aderenti e secondo quanto definito dalla normativa vigente e dai Regolamenti di Ateneo in materia.

Art. 17 – Norme finali e transitorie

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme dello Statuto, del Regolamento generale dell'Università e del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri universitari, in particolare l'art. 18 del suddetto regolamento.